

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ

La riforma della normativa sulla disabilità ha come obiettivo quello di procedere al **riassetto delle disposizioni** vigenti in materia al fine di garantire al cittadino disabile il pieno **rispetto dei diritti civili e sociali**, nonché l'effettivo e pieno **accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari** previsti e di **ogni altra** relativa agevolazione.

Essa rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal **Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR)**. In particolare il PNRR affronta **in modo integrato** il nodo dell'**assistenza sociosanitaria territoriale** collegando alcuni investimenti della **Missione 5** "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla **Missione 6** "Sanità" Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria" ¹. Inoltre, nel documento della **Commissione Europea** relativo all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia è indicato che la Legge quadro per la disabilità debba entrare **in vigore entro il 31 dicembre 2021**². Il disegno di legge è stato dichiarato **collegato alla decisione di bilancio** dalla **NADEF 2021** (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024.

Secondo dati recenti, diffusi dall'**ISTAT**³, nel nostro Paese, nel 2019, le **persone con disabilità sono 3 milioni e 150 mila** (il 5,2% della popolazione). Gli **anziani** sono i più colpiti: **quasi 1 milione e mezzo di ultrasettantacinquenni** (il 22% della popolazione in quella fascia di età si trova in condizione di disabilità e **1 milione di essi sono donne**). Un aspetto rilevante per le condizioni di vita degli anziani è costituito dalla **tipologia di limitazioni funzionali** e dal **livello di riduzione dell'autonomia personale** a provvedere alla cura di sé (lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, ecc.) o a **svolgere le attività domestiche quotidiane** (preparare i pasti, fare la spesa, usare il telefono, prendere le medicine, ecc.). Si tratta in gran parte di **ultrasettantacinquenni** (1 milione e 200mila), quasi 1 su 5 in questa fascia di età. Passando ad esaminare le **limitazioni nelle attività quotidiane strumentali di tipo domestico**, si stima che, complessivamente, **il 30,3% degli anziani ha gravi difficoltà a svolgerle**; dopo i 75 anni, tale valore sale a quasi **1 anziano su 2 (47,1%)**.

¹ Sul tema delle politiche sociali e sanitarie nel PNRR si vedano le sezioni dedicate alle [Missioni 5 e 6](#) all'interno del tema web [Il piano nazionale di ripresa e resilienza](#) sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

² Denominato ["Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia"](#) (v. pag. 456).

³ Le informazioni sopra riportate sono tratte dal [documento depositato il 24 marzo 2021 dal Presidente dell'Istat](#) in occasione dell'audizione presso il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'11,2% degli anziani riferisce **gravi difficoltà** in almeno **un'attività di cura della persona**. Nella popolazione di **15 anni e più** il **2% ha gravi limitazioni nella vista**, il **4,1% nell'udito** e il **7,2% nel camminare**. La “**geografia della disabilità**” vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del **6,5%**, contro il **4,5%** del Nord ovest. La **violenza fisica o sessuale** subita dalle donne raggiunge il **31,5%** nell’arco della vita, ma per le donne con problemi di salute o disabilità la situazione è più critica. La violenza fisica o sessuale raggiunge il **36% tra coloro** che dichiarano di avere **una cattiva salute**, il **36,6% fra chi ha limitazioni gravi**.

Gli **ambiti di intervento della delega** al Governo sono⁴:

- ✓ **definizioni della condizione di disabilità**, revisione, riordino e semplificazione della **normativa di settore**;
- ✓ **accertamento della condizione di disabilità** e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- ✓ **valutazione multidimensionale della disabilità**, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- ✓ **informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione**;
- ✓ **riqualificazione dei servizi pubblici** in materia di **inclusione e accessibilità**;
- ✓ **istituzione di un Garante nazionale delle disabilità**;
- ✓ **potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ✓ **disposizioni finali e transitorie**.

Nell'esprimere l'apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Governo, il deputato del PD, **Stefano Lepri**, auspicando che la delega non sia un alibi, avendo il Governo già ora molte possibilità di operare anche senza aspettare una legge, ha dichiarato, intervenendo in Aula, che: “su questi temi occorre sicuramente **razionalizzare**, occorre sicuramente **semplificare**, occorre sicuramente **rafforzare**”.

“Il Pd ha fatto delle norme di salvaguardia dei diritti acquisiti un suo principio inderogabile e vigilerà, con grande determinazione, affinché vi sia una **giusta attuazione della legge**. I **decreti attuativi** – ha affermato Elena Carnevali intervenendo in Aula per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Pd alla Legge delega – dovranno tradursi **in più diritti e maggiori opportunità** e non in una semplice razionalizzazione **nell'utilizzo delle risorse**”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge “Delega al Governo in materia di disabilità” ([AC 3347](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XII Commissione Affari sociali in sede Referente

Si segnala, inoltre, il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati [“Il tema della disabilità nel contesto normativo italiano ed internazionale”](#).

⁴ Vedi anche il [comunicato del Consiglio dei Ministri n. 43 del 27 ottobre](#).

OGGETTO E FINALITÀ DELLA DELEGA (ART. 1)

Il **Governo è delegato** ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, **uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino** delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli **articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione** e in conformità alle previsioni della **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità** (Convention on the Rights of persons with disabilities, (CRPD) e del relativo **Protocollo opzionale**, ratificata con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#) nonché alla **Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030** della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla **risoluzione sulla protezione delle persone con disabilità** adottata dal **Parlamento europeo il 7 ottobre 2021**, al fine di **garantire alla persona con disabilità** di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio **dei suoi diritti civili e sociali**, compresi il **diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa**, nonché l'**effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi**, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere **l'autonomia della persona** con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei **principi di autodeterminazione e di non discriminazione**.

Viene disciplinata dettagliatamente la **procedura di emanazione dei decreti legislativi**, particolare attenzione è dedicata all'**esame parlamentare** e all'**intesa** da sancire in sede di **Conferenza unificata**⁵. Per i dettagli si rinvia al testo del provvedimento, qui segnaliamo due aspetti significativi: intanto viene stabilito che il **Governo assicura**, nella predisposizione dei decreti legislativi, la **leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali** e che si avvale del **supporto dell'Osservatorio nazionale per la disabilità**.

Viene, inoltre, specificato che i decreti legislativi intervengono, **progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, comprese** quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

- ✓ **definizioni della condizione di disabilità**, revisione, riordino e semplificazione della **normativa di settore**;
- ✓ **accertamento della condizione di disabilità** e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- ✓ **valutazione multidimensionale della disabilità**, realizzazione del **progetto personalizzato e di vita indipendente**;
- ✓ **informatizzazione dei processi valutativi** e di **archiviazione**;
- ✓ **riqualificazione dei servizi pubblici** in materia di **inclusione e accessibilità**;
- ✓ istituzione di un **Garante nazionale delle disabilità**;
- ✓ potenziamento dell'**Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri⁶;
- ✓ disposizioni finali e transitorie.

⁵ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

⁶ Punto inserito nel corso dell'esame referente.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA (ART. 2)

Il provvedimento reca i **principi e criteri direttivi** ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega. Preliminary però, traccia in modo più specifico i **confini dell'attività normativa del Governo**, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative vigenti, incluse quelle di recepimento ed attuazione della normativa europea, in modo di assicurare e migliorare la coerenza della normativa di settore e ad adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

Sono poi individuati, dopo le modifiche approvate dalla Commissione Affari sociali, **otto ambiti** all'interno di ciascuno dei quali sono previsti **specifici principi e criteri direttivi**. Più nel dettaglio:

a) con riguardo alle **definizioni della condizione di disabilità, alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore**:

- 1) adozione di una **definizione di disabilità** coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*, anche integrando la [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), e introducendo disposizioni che prevedano una **valutazione di base della disabilità** distinta da una **successiva valutazione multidimensionale** fondata sull'approccio bio-psico sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, **finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato** e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;
- 2) adozione della **Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)**, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione ai fini della descrizione della disabilità congiuntamente alla **Classificazione internazionale delle malattie (ICD)**, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e ad ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
- 3) separazione dei **percorsi valutativi per le persone anziane** da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;
- 4) adozione di una definizione di **profilo di funzionamento coerente** con la Classificazione ICF e con le disposizioni della CRPD e che tenga conto della Classificazione ICD;
- 5) introduzione nella [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), della definizione di **“accomodamento ragionevole”**, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della CRPD;

Ai sensi dell'articolo 2 della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* (CRPD) per “**acomodamento ragionevole**” si intendono le **modifiche** e gli **adattamenti necessari ed appropriati** che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo e che vengono adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per **garantire alle persone con disabilità** il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, **di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali**.

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

- 1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, si accerti la **condizione di disabilità e la necessità di sostegno**, di **sostegno intensivo** o di **restrizione della partecipazione della persona** ai fini dei correlati benefici e istituti⁷;
- 2) al fine di **semplificare gli aspetti procedurali ed organizzativi**, in modo da assicurare tempestività, efficienza trasparenza e tutela della persona con disabilità razionalizzazione e unificazione in **un'unica procedura del processo valutativo**, **degli accertamenti afferenti all'invalidità civile**, alla cecità civile, alla sordità civile, alla sordoceità, **delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità** e all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, alla concessione di **assistenza protesica, sanitaria, riabilitativa**, delle valutazioni utili alla **definizione del concetto di non autosufficienza** e delle valutazioni relative al **possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ad agevolazioni** fiscali, tributarie e della mobilità e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità;
- 3) prevedere al **progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità** previste dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992⁸;
- 4) **affidamento ad un unico soggetto pubblico** della **competenza esclusiva medico-legale** sulle **procedure valutative**, garantendone l'**omogeneità nel territorio nazionale** e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una **semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo** di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di

⁷ Ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la CRPD.

⁸ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.

accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria⁹;

- 5) previsione di un efficace e trasparente **sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni** rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche **specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo**, ferme restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

- 1) prevedere **modalità di coordinamento tra le Amministrazioni** coinvolte per l'integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria;
- 2) prevedere che la **valutazione** multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di **Unità di valutazione multidimensionale** che devono essere composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale¹⁰;
- 3) prevedere che la **valutazione multidimensionale** sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla **predisposizione del progetto personalizzato** e al **monitoraggio nel tempo** dei suoi effetti, tenendo conto nell'ambito della valutazione delle differenti disabilità;
- 4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri l'elaborazione di **un progetto di vita personalizzato**, sulla base di un **approccio multidisciplinare** e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta. Tale progetto individua i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che **garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali**, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il **diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali**;
- 5) prevedere che il **progetto di vita** sia diretto a **realizzare gli obiettivi della persona** secondo i suoi **desideri**, le sue **aspettative** e le sue **scelte**, individuando le barriere ed i facilitatori che incidono sui contesti di vita. Dovrà essere assicurato il rispetto dei principi al riguardo sanciti dalla CRPD, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, inclusi quelli lavorativi e scolastici, nonché quelli culturali, sportivi e relativi a ogni altro contesto di inclusione sociale;
- 6) assicurare l'adozione degli **“accomodamenti ragionevoli” necessari** a consentire l'effettiva **individuazione ed espressione della volontà dell'interessato** e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, anche quando sia soggetto

⁹ Di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295](#)

¹⁰ Ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del DPCM 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario.

- a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità;
- 7) prevedere che sia **garantita** comunque **l'attuazione del progetto di vita personalizzato** e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le **risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni** ai sensi della normativa vigente;
 - 8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita personalizzato e partecipato **coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore**¹¹;
 - 9) prevedere che nel **progetto di vita personalizzato** venga indicato l'insieme delle **risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private**, attivabili anche in seno alla **comunità territoriale** e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione alla progettazione, stabilendo le ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito con obbligo di rendicontazione secondo i criteri predefiniti nel progetto stesso;
 - 10) prevedere che, nell'ambito del **progetto di vita personalizzato** e partecipato, siano **individuati tutti i sostegni e gli interventi** idonei e pertinenti a **garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento su base di uguaglianza con gli altri**, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso **“l'accomodamento ragionevole”** di cui all'articolo 2 della CRPD;
 - 11) prevedere **l'individuazione nel progetto** personalizzato **di figure professionali** con il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, ferma restando la **facoltà di autogestione** del progetto da parte della persona con disabilità;
 - 12) prevedere che, nell'ambito del **progetto** di vita personalizzato diretto ad assicurare inclusione e partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere **individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita** che supportino la **vita indipendente** delle persone con disabilità in età adulta, **favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione**¹², anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle Missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;
 - 13) prevedere eventuali **forme di finanziamento aggiuntivo** per le finalità dirette al **reperimento di figure professionali** specializzate per l'attuazione del progetto e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate alla istituzionalizzazione **a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente**.

¹¹ Attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

¹² Come previsto dall'articolo 8 della [legge 5 febbraio 1992, n.104](#), e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi: istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, **piattaforme informatiche accessibili e fruibili¹³ e interoperabili** che, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali: supportino i **processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati**; consentano la **consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità**; garantiscano in ogni caso la **semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti** delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli; contengano anche le **informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura** della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

- 1) prevedere l'individuazione, presso ciascuna Amministrazione di una **figura dirigenziale** preposta alla **programmazione strategica della piena accessibilità alle amministrazioni**, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità¹⁴;
- 2) prevedere la **partecipazione dei rappresentanti delle associazioni** maggiormente rappresentative delle persone con disabilità alla **formazione** della sezione **del piano** relativa alla programmazione strategica;
- 3) introdurre tra gli **obiettivi di produttività delle Amministrazioni**¹⁵ quelli specificamente volti a **rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità** delle persone con disabilità;
- 4) prevedere che i **rappresentanti delle associazioni** delle persone con disabilità possano **presentare osservazioni** ai documenti¹⁶, relativamente ai profili che riguardano l'accessibilità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- 5) prevedere che il **rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità** alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte delle persone con disabilità sia **inserito tra gli obiettivi** da valutare ai fini della **performance del personale dirigenziale**;
- 6) prevedere la **nomina da parte dei datori di lavoro pubblici** di un **responsabile del processo di inserimento** in ambiente di lavoro delle persone con disabilità¹⁷, anche al fine di **"garantire l'accomodamento ragionevole"**¹⁸;
- 7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare **nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato** che assicurino alle persone con

¹³ Ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

¹⁴ Nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113.

¹⁵ Di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

¹⁶ Di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

¹⁷ Ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

¹⁸ Di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

- 8) estendere il **ricorso per l'efficienza delle Amministrazioni**¹⁹, alla **mancata attuazione o alla violazione** degli standard di qualità dei servizi essenziali all'inclusione sociale oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

- 1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, per la **tutela e promozione dei diritti** delle persone con disabilità, avente natura indipendente e collegiale²⁰;
- 2) definirne le **competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa**, disciplinandone le **procedure** e attribuendo a esso le funzioni, tra le quali:
 - raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino **discriminazioni o violazioni dei propri diritti**, anche attraverso la previsione di un **centro di contatto dedicato**;
 - richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
 - **formulare raccomandazioni e pareri** alle Amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, sollecitando o proponendo **interventi, misure o accomodamenti**;
 - promuovere **campagne di sensibilizzazione** e comunicazione e **progetti di azioni positive**, in particolare nelle istituzioni scolastiche;
 - trasmettere annualmente una **relazione sull'attività svolta alle Camere**, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità²¹, ridefinirne le **competenze e potenziarne la struttura organizzativa** al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

- 1) **coordinare le disposizioni introdotte** dai decreti legislativi **con quelle ancora vigenti**, facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati, “**al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti**”;
- 2) definire²² le **procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni** di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione,

¹⁹ Ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

²⁰ Originariamente il testo del disegno di legge qualificava il garante come organo monocratico.

²¹ [Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri](#).

²² Anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una **disciplina di carattere transitorio**, volta a individuare e **garantire obiettivi di servizio**, promuovendo la collaborazione tra i **soggetti pubblici e i privati**, compresi gli enti operanti nel **terzo settore**.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 3)

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede:

- con le risorse del **Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**²³;
- con le **risorse disponibili nel PNRR**, per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
- mediante **razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse** previste a legislazione vigente **per il settore della disabilità**.
- Agli oneri derivanti dal **potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità**²⁴, pari a **800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, **le amministrazioni competenti** provvedono **con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente** e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²³ Di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. [L'articolo 48 della Legge di bilancio 2022 \(AS 2448\)](#) attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la **nuova denominazione** di **“Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”**, e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.

²⁴ “Dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g.”

Iter

Prima lettura Camera

[AC 3347](#)

Prima lettura Senato

[AS 2475](#)

[Legge n. 227 del 22 dicembre 2021](#)

Delega al Governo in materia di disabilità.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	20 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI	40 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	89 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	101 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD	61 (100%)	0 (0%)	0 (0%)